



La Polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori e dei Sindaci d'Impresa ("D&O")

Convenzione Confindustria Trento

Confindustria Trento
13 marzo 2008


Dr. Stefano Vincoli
Chubb Insurance Company of Europe
svincoli@chubb.com

-
- ❑ The Chubb Corporation
 - ❑ Il mercato D&O. Sviluppo storico delle polizze di RC degli Amministratori
 - ❑ La responsabilità civile degli amministratori: leggi di riferimento in Italia
 - ❑ Motivi di diffusione delle polizze D&O in Italia
 - ❑ La polizza convenzione D&O per gli associati a Confindustria Trento. Parametri di accesso e principali condizioni normative
 - ❑ Modalità di applicazione della convenzione
 - ❑ Dibattito



THE CHUBB CORPORATION

- ❑ Compagnia di assicurazioni fondata negli Stati Uniti nel 1882
 - ❑ "Public Company" al NYSE dal 1984
 - ❑ Mercato Nordamericano - 11ma compagnia per volume di premi sottoscritti nei rami elementari/danni (P&C)
 - ❑ Presente in 4 continenti, portafoglio Usd 12 bil, 130 uffici, 11.000 dipendenti
 - ❑ Multinazionale: opera in paesi che coprono complessivamente l'85% della produzione mondiale di beni e servizi
 - ❑ In Europa la C.I.C.E. è presente con 25 uffici in 11 paesi ed occupa più di 1.000 persone.
 - ❑ In Italia dal 1987
 - ❑ Solidità Finanziaria: Chubb Corp. e C.I.C.E. ricevono i più alti riconoscimenti/indici di affidabilità finanziaria (S&P ed A.M. Best)
-



IL MERCATO D&O SVILUPPO STORICO DELLE POLIZZE DI RC DEGLI AMMINISTRATORI



- Genesi e sviluppo storico
- Sviluppo del mercato italiano: “pionierismo/sviluppo iniziale”
- Dimensione del mercato D&O in Europa ed in Italia
- Penetrazione del mercato D&O in Italia
- Potenzialità del mercato D&O in Italia



LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI: LEGGI DI RIFERIMENTO IN ITALIA



La responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società è regolata da alcuni articoli del Codice Civile, recentemente integrati per recepire le modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario

ART. 2392 (RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ)

- Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo (art. 2381) o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori
- Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose
- La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale

ART. 2393 (AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ)



- ▣ Viene promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione
- ▣ L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica
- ▣ La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea provvede alla loro sostituzione




ART. 2393 – BIS (AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ)



L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore al terzo

Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio (società quotate) l'azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista dallo statuto



ART. 2394 (RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI)



Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore



ART. 2394 – BIS (AZIONI DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCURSUALI)



In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore fallimentare, al commissario liquidatore e al commissario straordinario



ART. 2395 (AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO O DEL TERZO)



Il diritto di risarcimento del danno spetta anche al singolo socio o al terzo che sono stati danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori


L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo



ART. 2396 (RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI GENERALI)



Le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società



ART. 2403 E ART. 2403 – BIS (DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE)



Il collegio sindacale vigila sull'inosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società - e sul suo concreto funzionamento

Può esercitare, inoltre, il controllo contabile in società che non fanno ricorso al capitale di rischio e che non redigono il bilancio consolidato

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari



ART. 2407 (RESPONSABILITÀ DEI SINDACI)



I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno patrimoniale non si sarebbe prodotto se avessero adeguatamente vigilato sul loro operato



ART. 2476 (RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI NELL'AMBITO DELLE SRL)



L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale sociale



LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ SINTESI



Verso la società
(2392 - 2393 C.C.)

Verso i creditori
sociali (2394 C.C.)

Verso i singoli soci
(2476 C.C.)

Verso terzi
(2395 C.C.)



MOTIVI DI DIFFUSIONE DELLE POLIZZE D&O IN ITALIA



Motivo Principale:

1) Responsabilità patrimoniale personale dell'amministratore

Gli amministratori d'aziende sono, per legge e ovunque nel mondo, **personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio**, dei danni causati a terzi o alla società riguardo all'attività decisionale svolta per conto della stessa

L'attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio d'amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze

Altri motivi:

2) Riforma del diritto societario

- Il “nuovo” diritto societario in vigore dal 1 gennaio 2004 e lo sviluppo degli standard di corporate governance ha aggravato di responsabilità il ruolo di amministratore e di sindaco di società
- La riforma ha fissato competenze e responsabilità più rigide a carico dei responsabili d’impresa, obblighi di maggiore trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e forme di tutela ancora più forti a favore degli interessi degli azionisti/soci di minoranza e, in generale, degli investitori

-
- Gli amministratori sono esplicitamente tenuti ad agire in modo informato; la diligenza richiesta agli amministratori passa da quella generica del mandatario o del buon padre di famiglia alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze

 - Nei gruppi di impresa, gli amministratori della capogruppo che hanno agito in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale sono responsabili verso soci e creditori sociali delle società controllate per i danni derivanti dalla lesione cagionata al diritto all'utile, alla valorizzazione della partecipazione sociale e all'integrità del patrimonio sociale

3) Passaggio generazionale

- Fenomeno socio-economico che ha già visto coinvolte la maggioranza delle realtà aziendali quotate in Borsa, di livello internazionale e/o di grandi dimensioni, e che sta riguardando anche un numero crescente di piccole e medie imprese
- Per numerose realtà imprenditoriali/familiari è giunta l'ora di passare il testimone ai figli, possibilmente affiancati dal cd "temporary o contract manager" che si trova, solitamente, ad assumere i ruoli strategici di amministratore delegato o di direttore generale
- Il professionista competente nella gestione aziendale, ben conscio del suo carico di responsabilità, è propenso a fare leva sulla società affinché la stessa si attivi per la sottoscrizione di una specifica tutela assicurativa a favore della propria responsabilità civile "professionale" (Polizza D&O)

4) Congiuntura internazionale

L'agguerrita concorrenza tra le imprese, l'internazionalizzazione sempre più spinta dei mercati, il calo di competitività italiana in diversi settori di attività, fattori congiunturali negativi di ogni natura e la continua evoluzione della normativa italiana ed europea che regola la responsabilità, rendono il ruolo di amministratore sempre più delicato e rischioso

Eventi quali l'avanzata dei paesi emergenti, il super euro, l'allargamento della UE e la recente crisi economica che ha investito le maggiori economie internazionali mettono a dura prova il sistema produttivo italiano

5) Trattamento fiscale delle polizze D&O

- ▣ La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un “benefit” per gli stessi ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente
- ▣ L’Ufficio delle Entrate, nella risoluzione del 9 settembre 2003 n. 178/E, ha completato il quadro interpretativo sulla tassazione delle polizze a favore dei dipendenti e degli amministratori, mettendo fine a diversi dubbi sulla formazione o meno di reddito imponibile delle polizze D&O

-
- ▣ I premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò per due motivi:
 - ◉ gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l'amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato
 - ◉ tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall'amministratore a terzi

6) Incremento di litigiosità

Si sta verificando un preoccupante e generalizzato incremento di litigiosità che inizia a coinvolgere direttamente gli amministratori di società italiane d'ogni dimensione, settore d'attività e forma giuridica

Le richieste di risarcimento per danni avanzate nei confronti di amministratori e sindaci di società possono raggiungere importi molto rilevanti (anche solo come anticipazione di spese legali)

7) Interesse della società (“assets societari”)

- In caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la società si “garantisce” un elevato grado di solvibilità degli stessi
- Per realtà aziendali familiari, gli “assets” della società e il patrimonio personale “coincidono”

8) Andamento di mercato dei premi di polizza

- A seguito dei macro casi di responsabilità accertata negli Stati Uniti (caso Enron) e l'attacco al WTC dell'11/9/2001, i premi delle polizze D&O sono cresciuti ovunque nel mondo: in Italia del 15/20% in due anni; nei paesi europei più "maturi" con percentuali decisamente maggiori (punta massima del 60% - media europea nel secondo trimestre 2003)
- Negli ultimi 4 anni, l'inasprimento della concorrenza di settore e la sensazione generalizzata di un mercato locale poco influenzato dai sinistri hanno generato una situazione di "soft market", con diminuzioni annue medie di "rate" (tasso/premio) del 3/4%, soprattutto su polizze D&O di aziende di medio grandi dimensioni
- E' plausibile che il trend crescente dei sinistri in Europa e in Italia generi, nel breve periodo, un incremento dei premi di polizza in aggiunta a condizioni normative più restrittive rispetto alle attuali



LA POLIZZA CONVENZIONE D&O PER CONFINDUSTRIA TRENTO / PARAMETRI DI ACCESSO e PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE



Obiettivi principali

Agevolare l'accesso all'accordo-convenzione da parte delle aziende associate e, contestualmente, offrire condizioni normative di rilievo, tramite:

- un testo di polizza concordato e con automatismi prestabiliti
- un questionario semplificato
- premi competitivi
- un broker selezionato

Possono accedere alla convenzione le società che:

- abbiano un PN di almeno € 20.000
- abbiano un fatturato (consolidato) < € 60 milioni
- abbiano generato utile d'esercizio dopo le imposte
- presentino almeno un'annualità di bilancio
- non siano quotate in mkts regolamentati
- non abbiano società controllate negli Stati Uniti
- non siano già assicurate, direttamente o per tramite di società controllanti, da polizza D&O in vigore con Chubb
- non presentino controversie D&O o liti pendenti
- non siano o non controllino società attive nei seguenti settori merceologici: bio-tech, telecom, petrolchimico, aviation, squadre di calcio prof.
- non siano istituzioni finanziarie

In caso di eventuale contrasto con le condizioni di accesso si può aderire all'accordo tramite un'offerta personalizzata

1. Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile interno, membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Direttore finanziario*, "D&Os" nei paesi a giurisdizione anglosassone, dirigenti o dipendenti con deleghe speciali da parte del CdA, amministratori di fatto
 2. Eredi e legali rappresentanti
 3. Coniugi
 4. Ogni dipendente passato, presente e futuro in merito a sinistri in materia di lavoro
- Dipendente responsabile della sicurezza (D.Lgs. 626/94)
 - Dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03)
 - Organismo speciale di vigilanza (D.Lgs 231/01)

* **DIRETTORE FINANZIARIO (CFO)**

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio

- Modifica Art. 2393 c.c.: l'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del Collegio Sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
- All'Art. 2393 – bis c.c., II comma; le parole "un ventesimo" sono sostituite dalle parole "un quarantesimo"
- Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane
- Modifica Art. 2434 c.c. sull'azione di responsabilità in seguito all'approvazione del bilancio: può essere promossa non solo nei confronti di Amministratori, Direttori Generali e Sindaci ma anche nei confronti "..., dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" (i direttori finanziari)



OGGETTO DELLA COPERTURA



1. La compagnia tiene indenne gli assicurati per gli importi che sono tenuti a versare in conseguenza di richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti (Garanzia 1 / "Indemnity Clause")
2. La compagnia rimborsa la società nel caso e nella misura in cui la stessa ha indennizzato l'assicurato (Garanzia 2 / "Company Reimbursement Clause")



CAUSE DI RESPONSABILITÀ COPERTE: ATTO DANNOSO



Ogni azione od omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il periodo assicurativo, da qualsiasi assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla società contraente ed alle società controllate

Società contraente + società controllate (purché alla data di decorrenza della garanzia non presentino PN < 0 o siano in fase di liquidazione)

Art. 2359 c.c. (influenza dominante)

società di cui la contraente controlli direttamente o indirettamente:

1. La maggioranza dei diritti di voto (50% + 1)
2. Il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del CdA
3. Il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti

Inserimento automatico per nuove società controllate posto che le stesse non abbiano attivo patrimoniale eccedente il 35% dell'attivo patrimoniale consolidato di gruppo



RICHIESTE DI RISARCIMENTO COPERTE/SINISTRI



-
1. Richiesta scritta di risarcimento per danni ad eccezione delle richieste dell'assicurato o della società
 2. Procedimento civile
 3. Procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela
 4. Procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale avanzato per la prima volta durante il periodo assicurativo nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso ("claims made")




DANNO



L'importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese:

1. le spese legali
2. le spese di rappresentanza legale
3. le spese di pubblicità
4. danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o stragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari" così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, ad eccezione dei sinistri in materia di lavoro



SPESE LEGALI



La parte dei danni che costituisce spese giudiziarie, costi ed onorari sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un sinistro ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della società

Vengono anticipate dalla compagnia e non chieste in restituzione all'assicurato in caso di dolo

Per i sinistri avanzati in Italia, l'importo è da intendersi pari al 25% del limite di risarcimento, in aggiunta allo stesso ai sensi dell'Art. 1917 del codice civile



SPESE DI RAPPRESENTANZA LEGALE



Spese legali sostenute a seguito di una ricerca formale, ovvero un'inchiesta, una ricerca od un procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'assicurato da parte di autorità competenti (CONSOB, Antitrust, Banca d'Italia, ecc.), per esaminare i fatti della società o dell'assicurato

Garanzia offerta senza sottolimiti



SPESE DI PUBBLICITÀ



Spese, costi ed onorari di terzi sostenuti da un assicurato in nome proprio o della società per lo studio e realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un sinistro coperto dalla polizza e reso pubblico con qualunque mezzo

Garantite fino all'importo pari al 10% del Limite di Risarcimento annuo e fino ad un massimo di € 150.000 per sinistro



SINISTRI IN MATERIA DI LAVORO "EPL INDIVIDUAL BASIS (EMPLOYMENT PRACTICE LIABILITY)"



Richiesta di risarcimento avanzata da un dipendente o da un assicurato passato, attuale o potenziale o comunque avanzata da un'autorità competente in materia lavorativa, basata su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, "mobbing", diffamazione, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione




PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO ("EXTENDED REPORTING PERIOD")



Bilaterale

In caso di non rinnovo della polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la contraente e/o gli assicurati hanno facoltà di richiederne l'attivazione entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo.

Viene offerto un periodo di tre mesi gratuito ed è previsto un periodo fino a tre anni con un premio del 25% dell'ultimo premio imponibile annuo per ogni anno di attivazione.




ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO PER AMMINISTRATORI CESSATI O DECADUTI



Nel caso in cui la polizza non venga rinnovata o cessi per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dall'avvenuta risoluzione per dolo, gli Amministratori Cessati o Decaduti (per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato, non per cause di interdizione) godranno di un periodo di osservazione predefinito di 1 anno.

Condizione necessaria per l'attivazione dei due ERP è che la polizza non venga sostituita o rinnovata con analoga copertura.



EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA



**Periodo di Efficacia
della Copertura**

Retroattività

Periodo di Assicurazione

**Extended Reporting
Period**

**Periodo Utile per la
Denuncia di Sinistri**



GESTIONE DEL SINISTRO



Gli assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per sinistri avanzati nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare la compagnia sullo svolgimento della difesa

Non potranno ammettere responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della compagnia che non potrà essere negato senza ragione

La compagnia si riserva la facoltà di nominare legali da affiancare a quelli nominati dall'assicurato

Gli assicurati dovranno fornire tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione richieste

PRINCIPALI ESCLUSIONI

- Azioni od omissioni fraudolente o dolose con anticipo spese legali fino al riconoscimento del fatto doloso
 - Compensi, benefici personali degli assicurati
 - Lesioni a persone/Danni a cose
 - Danni da inquinamento tranne fatta eccezione per le spese legali entro il limite di € 40.000
 - Fatti o circostanze comunicate per iscritto su altre assicurazioni
 - Sinistri precedenti
 - Emissione titoli. Derogabile
 - Sinistri avanzati da congiunti salvo in qualità di soci/azionisti
 - RC Professionale
-



MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE



Compilazione di un questionario semplificato:

- Dati generali della contraente e sue controllate
- Principali dati finanziari della contraente e sue controllate
- Dichiarazione di garanzia / "warranty statement" (non essere a conoscenza di richieste di risarcimento; non essere coinvolti in vertenze giudiziarie o stragiudiziarie in merito a RC professionale in qualità di assicurati)
- Limite di risarcimento prescelto (€ 1.000 k / € 5.000 k)

Il questionario viene inoltrato al broker prescelto o a Confindustria Trento per la determinazione del premio annuo di polizza.